Civile.it

Avvocati e Mediazione: modifiche al codice di deontologia

di Spataro

Novita'

del 2011-09-30 su Civile.it, oggi e' il 25.04.2024

Nel giro di pochi giorni due nuove circolari da conoscere.

Ecco la comunicazione dal sito:

- **Circ. 26-C-2011: Modifiche alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale27/09/2011**
- **Circ. 24-C-2011: Codice deontologico forense, modifiche apportate agli artt. 16, 54 e introduzione dell'art. 55-bis**

Ecco i testi di interesse per le incompatibilita' degli avvocati nelle mediazioni:

- **Circ. 24-C- 2011 (199.69 Kb)**
- **Allegato alla circolare 24-C-2011: relazione sulle modifiche apportate al codice deontologico forense (279.73 Kb)**

*Ed in materia di organismi di mediazione***:**

- **Circ. 26-C-2011 (166.41 Kb)**
- **Allegato n.1 alla circ. 26 -C-2011: scheda di sintesi sulle modifiche apportate al decreto ministeriale (235.95 Kb)**
- **Allegato n. 2 alla circ. 26-C-2011: D.M. attuativo mediazione**

Ecco i nuovi artt. del codice deontologico
Art. 55 bis â€“Mediazione

L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

II. Non puÃ² assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, del codice di procedura civile.

III. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non puÃ² intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attivitÃ non sia diverso da

quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

IV. E' fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

Art. 16 â€“ Dovere di evitare incompatibilitÃ
L'avvocato non deve porre in essere attivitÃ commerciale o comunque attivitÃ incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense

Art.54 â€“ Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtÃ nel rispetto delle reciproche funzioni.

http://www.consiglionazionaleforense.it - Consiglio Nazionale Forense

Hai letto: Avvocati e Mediazione: modifiche al codice di deontologia

Approfondimenti: Medizione > Cnf > Circolare > Deontologia > Avvocati > Incompatibilita' > Organismi di mediazione >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it